

AXA Assicurazioni S.p.A.

Protezione InMoto

Allegato al preventivo di polizza come da disposizioni ISVAP (Circ. 453/D del 27/09/2001 e Regolamento ISVAP n. 23 del 09/05/2008)

Art. 2.5 - Le rivalse

AXA esercita il diritto di rivalsa totale o fino a € 20.000,⁰⁰ (Art. 144 del C.D.A.).

“Rivalsa totale” nei casi di:

- a) danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;
- b) danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle prove, alle verifiche preliminari e finali;
- c) dolo del conducente;
- d) veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. La copertura è operante, limitatamente al periodo e per le tratte previste dal C.D.S., nei casi di esito “ripetere” o “sospeso”. Si precisa che non si considera equivalente al mancato superamento, il fatto che il veicolo non sia stato sottoposto a revisione nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore, per dimenticanza, omissione o altra causa.

“Rivalsa fino a € 20.000,00” nei casi di:

- a) conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- b) veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge vigente;
- c) veicolo dato a noleggio con conducente, senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ai sensi della normativa vigente, o nel caso in cui il guidatore si rifiuti di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico;
- f) veicolo guidato da persona in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope se è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente o nel caso sia accertata la tossicodipendenza cronica;
- g) applicabilità dell'Art. 144 del C.d.A. per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 2.7 - Le condizioni speciali R.C.A.

ntt) NO Terzi Trasportati

La presente assicurazione prevede una franchigia per sinistro che non può mai essere richiesta al terzo danneggiato e il contraente dichiara di essere a conoscenza che il veicolo assicurato è omologato al trasporto di terzi ma si avvale della facoltà di NON trasportare nessun passeggero, usufruendo pertanto di un'agevolazione tariffaria per la garanzia R.C.A.

In polizza viene richiamata una appendice da sottoscrivere dove si precisa che l'assicurazione è stipulata senza la possibilità di trasportare un passeggero e che il trasporto dello stesso determinerà per ogni sinistro l'applicazione di una franchigia di € 5.000,⁰⁰.

z) Formula Guida Esperta

La presente assicurazione **prevede una franchigia per sinistro** che non può mai essere richiesta al terzo danneggiato e il contraente dichiara che il veicolo è abitualmente condotto da persona di età non inferiore a 30 anni.

w) Formula Guida Esclusiva

La presente assicurazione **prevede una franchigia per sinistro** che non può mai essere richiesta al terzo danneggiato e il Contraente dichiara che il veicolo è abitualmente condotto dal proprietario del veicolo (sempre che il proprietario sia una persona fisica ed unico intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato).

cp) Formula Guida Conducente Designato + Proprietario

La presente assicurazione **prevede una franchigia per sinistro** che non può mai essere richiesta al terzo danneggiato e il Contraente dichiara che il veicolo è abitualmente condotto dal proprietario o locatario del veicolo assicurato o da un conducente designato (nome cognome e indirizzo sono indicati in polizza).

Le Formule “z) Formula Guida Esperta”, “w) Formula Guida Esclusiva” e “cp) Formula Guida Conducente Designato + Proprietario” sono in ogni caso operanti:

- nel caso in cui alla guida si trovi un addetto alla riparazione del veicolo o personale a cui sia stato affidato in consegna/custodia, oppure nel caso in cui se ne sia persa la disponibilità a fronte di furto, rapina o fatto doloso di terzi comprovato da idonea documentazione.
- per i danni derivanti da manovre a mano del veicolo sempre che con motore spento o qualora il veicolo si trovi in sosta a motore spento.

Il contraente o l'assicurato deve rimborsare ad AXA l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso viene considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive. AXA conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.